



SENT. NR. 54/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46255 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS alla via OMISSIS c.f.

OMISSIS rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Vladimiro

Ladogana, (c.f. LDGPNG65A09A149A) per comunicazioni di

cancelleria pec:

ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it, giusta

procura speciale alle liti in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa- Comando Generale Arma Carabinieri

RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER OMISSIS:

A) Annullare i Provvedimenti impugnati descritti in narrativa;

B) Accertare che le infermità n. 2) e 3) della superiore narrativa patite dal

SENT. NR. 54/2025/M

ricorrente, sono dipendenti da causa di servizio;

C) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione.

PER COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI:

Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, il ricorso dovrà ritenersi inammissibile già in via pregiudiziale per difetto dell'autorità adita e per la mancanza di una condizione dell'azione, ed in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alla richiesta istruttoria.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

“è un militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri con il grado di Vice Brigadiere all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS.”

Egli ha presentato due distinte domande, rispettivamente in data 04.11.2002 ed il 31.10.2005 finalizzate al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle rispettive infermità: 1) “*Iniziali segni artrosici al rachide cervicale*” – 2) “*Beanza cardiaca complicata da lieve esofagite*” e 3) “*Gastrite cronica ipersecretiva*”.

Con Verbale Modello ML/AB n. OMISSIS la C.M.O. di OMISSIS ha giudicato la prima infermità citata “non ascrivibile a categoria”.

La stessa C.M.O. con Verbale Modello ML/AB n. OMISSIS ha giudicato l'infermità n. 2) “ascrivibile a Tab. A) Categoria 8^” e l'infermità n. 3) ascrivibile ad analoga Tabella e Categoria.

Il C.V.C.S. con il citato Parere n. OMISSIS reso nell'Adunanza n.

SENT. NR. 54/2025/M

OMISSIS ha ritenuto che l'infermità n. 1) *"può riconoscersi dipendente da fatti di servizio"* mentre le infermità n. 2) e n. 3) *"non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio"*.

Il Comitato ha ritenuto che l'infermità n. 1) è stata determinata "da lesione conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti" mentre quanto all'infermità n. 2 ritiene che "trattasi di affezione di natura costituzionale, legata ad una maggiore ampiezza dello iato esofageo e ad una lassità delle fibre muscolari diaframmatiche che lo delimitano, ovvero ad alterazioni di lunghezza dell'esofago e come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio, durante il quale non risultano comprovati specifici ed efficienti traumatismi locali". Infine quanto all'infermità n. 3) il Comitato di Verifica ritiene che **"trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, poiché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno"**.

Tanto premesso, adiva la Corte dei conti per chiedere la dipendenza da causa di servizio delle patologie nr 2) e 3) citate.

Si costituiva l'Arma dei Carabinieri che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente ancora in servizio e nel merito il rigetto

SENT. NR. 54/2025/M

del ricorso

Disposta la comparizione delle parti, espletata CTU, alla udienza del 20.5.2025, con l'assistenza della dott.ssa. Antonietta MONACO, dopo la discussione la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.

DIRITTO

§ 1. INAMMISSIBILITA'

In via preliminare il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Sul punto valgono le seguenti considerazioni.

Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell'interesse che, ai sensi dell'art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.

Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.

Innanzitutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).

Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di

SENT. NR. 54/2025/M

mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/201).

Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermenutiche, anche in relazione al *petitum* sostanziale, sussiste l'interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.

Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita
DICHIAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME

SENT. NR. 54/2025/M

DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell'an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel quantum.

Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.

È stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.

Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza della malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.

§ 2. MERITO

Nel merito la domanda è infondata, attese le risultanze della CTU in atti, logicamente argomentata e non contraddetta dalle parti.

Sulla base dell'esame del paziente e della sua patologia clinica, il CTU ha risposto al quesito formulato

“se le infermità: 1. “Iniziali segni artrosici al rachide cervicale”; 2. “Beanza cardiaca complicata da lieve esofagite; 3. “Gastrite cronica ipersecretiva”; Siano dipendenti da causa di servizio;”

1. Quanto alla infermità nr. 1 (segni artrosici al rachide cervicale), essa fu dipendente da causa di servizio, essendo stata conseguente a trauma lavorativo; ed è stata già riconosciuta dalla amministrazione;

2. Per l'infermità Beanza cardiaca complicata da lieve esofagite, la

SENT. NR. 54/2025/M

beanza cardiaca è attribuibile ad affezione di natura costituzionale, mentre la lieve esofagite è la conseguenza dell'ipersecrezione gastrica e del rigurgito conseguente alla inefficiente azione della valvola cardiaca; è comunque condizione che complica la gastrite cronica e determina incremento nella sintomatologia.

3. La gastrite cronica ipersecretiva è patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica, questa peraltro sostenuta da condizioni di stress e conseguente ansia reattiva, che hanno potenzialmente agito da elemento concausale alla predisposizione per l'insorgenza e il mantenimento patologico in forma cronica.

Pertanto, per le patologie 2) e 3) (oggetto della domanda) manca il requisito della causa di servizio.

§ 3. SPESE

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del dlgs 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad

SENT. NR. 54/2025/M

opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.*

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del fatto che l'eventuale stress lavorativo ha avuto un ruolo a favorire l'insorgenza della gastrite cronica ipersecretiva agendo sulla predisposizione individuale e determinando uno stimolo per l'evoluzione cronica della patologia, le spese possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione al ricorso nr. 46255 così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia

SENT. NR. 54/2025/M

di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 27 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del

ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

causa.

Bologna, 27 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente